



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE

DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI

DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'affidamento e la determinazione del compenso degli incarichi di patrocinio legale conferiti a professionisti esterni all'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

In ottemperanza a tutte le vigenti disposizioni in materia inerenti al "patrocinio legale" nel settore sanitario, si comunica che, con Deliberazione N° 702 del 01.09.2016, l'Azienda Ospedaliera S. Maria, ha approvato l'allegato **REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L'AFFIDAMENTO ED IL COMPENSO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A AVVOCATI ESTERNI** e, per l'effetto, ha stabilito di indire un **AVVISO PUBBLICO**, per la formulazione di apposito elenco.

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Direttore Generale su conforme deliberazione, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico avente natura temporanea, riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.

L'incarico non costituisce appalto di servizi legali e pertanto esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica.

Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Direttore Generale "intuitu personae", tenendo conto e valutata la specializzazione ed i curricula dei professionisti inseriti nell'elenco aziendale dei legali di riferimento, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed alla disponibilità del legale stesso ad assumerla.

REQUISITI RICHIESTI

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco (articolo 5 del regolamento) , gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del foro di appartenenza .

Nel caso di Studi Associati, fermo restando l'individualità dell'incarico, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli avvocati che fanno parte dell'Associazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. L'inserimento in elenco avverrà indicando lo Studio Associato.

I richiedenti l'iscrizione dovranno essere in possesso, all'atto della domanda, dei seguenti requisiti minimi:

1. non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. non avere precedenti penali;
3. essere iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni (indicando presso quale Consiglio dell'Ordine);
4. aver partecipato in un numero congruo di cause relative alla sezione per la quale si fa richiesta (almeno 10);

5. in caso di Associazioni professionali dovrà essere indicata l'iscrizione nel Registro delle imprese;

6. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;

7. assenza di conflitto di interesse con l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni;

8. non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'Azienda nelle cause civili, penali o amministrative, contabili e tributarie ;

9. non aver in corso incarichi contro l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni per terzi, soggetti pubblici o privati con espresso impegno a non accettare incarichi da terzi , pubblici o privati, contro l'Azienda , per tutta la durata del rapporto instaurato;

10. assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;

11. assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi legali nell'interesse dell'Azienda;

12. dichiarazione di conoscenza dell'obbligo previsto all'art.9 del D.L. 24.01.2012, n.1, convertito nella legge n.27 del 24.03.2012, di indicare, in caso di conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e produrne copia;

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti con le modalità di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.;

L'iscrizione all'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi, nè tanto meno alcun obbligo specifico in capo all'Azienda.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, contenente, tra l'altro, obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva;

b) la determinazione del compenso ai sensi dell'art. 7 del regolamento aziendale (il professionista è tenuto a produrre preventivo dettagliato indicante onorari e spese);

c) l'obbligo per il professionista incaricato di:

- aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);

- richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;

- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;

- predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte dell'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;

- deve, altresì, informare, su richiesta e tempestivamente circa l'andamento della causa e la relativa passività potenziale, valutando il rischio di soccombenza, al fine di consentire all'Azienda di procedere alle relative

iscrizioni contabili ed inoltre informare circa eventuali domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es: risarcimento danni, domande di indennizzo, manleva, regresso ecc);

L'Ufficio Affari Legali, al termine della causa, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato, in sede di affidamento dell'incarico, previa verifica dell'attività svolta.

Non sono riconosciuti acconti di onorari, salvo il rimborso del contributo unificato.

d) riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati all'art. 7 del Regolamento.

Ai fini del contenimento della spesa a carico dell'Azienda, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e tramite negoziazione diretta all'atto del conferimento dell'incarico. In ogni caso il compenso sarà contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.

Detti importi minimi costituiranno comunque il limite massimo del compenso riconosciuto all'Avvocato incaricato.

Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:

a) nel caso di incarichi per fattispecie processuali analoghe, questi saranno attribuiti ad un solo legale ma, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, gli onorari spettanti, oltre il primo incarico, saranno corrisposti a scalare in misura percentuale: 50% del compenso per il secondo , 40% del compenso per il terzo , 30% del compenso per il quarto, 20 % del compenso per i successivi;

b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Azienda, riduzione del 25% del compenso;

c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% del compenso in misura proporzionale allo stato del giudizio.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Allo scopo, L'A.O. invita tutti gli Avvocati del libero Foro già **iscritti all'Albo**, da almeno dieci anni, e che siano disponibili a svolgere, la propria attività difensiva in favore dell'Azienda medesima, a presentare domanda, a pena di decadenza , entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e del relativo Avviso sul sito Web Aziendale ,utilizzando l'apposito modulo , datato, firmato e sottoscritto, unitamente agli allegati, da inoltrare per posta certificata all'indirizzo di posta elettronica :

aospterni@postacert.umbria.it o mediante Raccomandata AR al seguente indirizzo:

Direttore Generale Azienda Ospedaliera "S. Maria di Terni" - Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni ovvero presentarla direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

Nella domanda, redatta utilizzando il fac -simile allegato al presente avviso , il professionista dovrà indicare la materia di maggiore competenza scelta nonché l'eventuale iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati Cassazionisti e dovrà dichiarare, secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e specifici sopra indicati ed accettare ogni clausola e condizione del presente avviso.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- dettagliato curriculum vitae e professionale in forma di autocertificazione, debitamente datato e sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- elenco del contenzioso trattato riguardante le Aziende sanitarie e/o Ospedaliere e/o altri Enti /Strutture Pubbliche o private del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale in forma di autocertificazione, firmata, quale parte integrante e sostanziale del curriculum , redatto nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.LGS. 196/2003 e s.m.i.
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dal curriculum vitae e professionale non sottoscritte.

MODALITA DI FORMAZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO

L'Azienda una volta esaminante le domande pervenute e riscontrato il possesso dei requisiti richiesti, predisporrà, quindi, un apposito Elenco, che verrà divulgato, nelle forme e nei modi idonei a garantire la più ampia diffusione.

VALIDITA ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco è approvato con delibera del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito internet aziendale entro i successivi 30 giorni.

L'elenco valido tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, annualmente aggiornato, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

1-CIVILE:

- a. Lavoro
- b. Responsabilità sanitaria
- c. Appalti
- d. Altro

2-PENALE

3-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e TRIBUTARIA

La formazione dell'Elenco non prevede alcuna graduatoria né attribuzione di punteggio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- . il trattamento dei dati personali è finalizzato, in via prioritaria, alla predisposizione di un Elenco, per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti, nei limiti necessari per perseguire detta finalità;
- . il conferimento dei dati è necessario per l'inserimento nell'elenco ed il rifiuto di apporto degli stessi determina, quindi, il mancato novero nell'Elenco;
- . all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Del presente Avviso l'ufficio preposto al fine di darne la massima pubblicità, ne garantirà la pubblicazione e la consultazione sul sito web dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria" (www.aospterni.it), e la trasmissione ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione dell'Umbria.

Ufficio Affari legali

avvisoavvocatiesterniriaperturatermini

Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni
C.F./P.I. 00679270553 – Centralino 0744 – 2051
www.aospterni.it PEC : aospterni@postacert.umbria.it



Allegato :
Fac-simile di domanda

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"
DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Dal Maso
Via Tristano di Joannuccio,1
05100 TERNI

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di Avvocati Esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni .

Il /La sottoscritto/a, nato/a
.....() il.....residente
in.....alla

Via/Piazza.....

Con studio in() alla Via /
Piazza.....

Tel.n.....cell.....indirizzo email..... posta
certificata..... codice fiscalepartita IVA.....

Iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di
Con iscrizione dal.....

Con riferimento all'Avviso di cui alla deliberazione del direttore Generale n.... del....., del quale desidera ricevere, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione al domicilio sopra indicato (ovvero al seguente domicilio se diverso)

CHIEDE

di essere inserito nell'Elenco degli Avvocati esterni , singoli e/o associati del libero foro di codesta Azienda Ospedaliera per le seguenti materie (barrare solo quelle di interesse) :

- ☐ 1-CIVILE:
- ☐ Lavoro
- ☐ Responsabilità sanitaria
- ☐ Appalti
- ☐ Altro
- ☐ 2-PENALE
- ☐ 3-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e TRIBUTARIA

A tal fine il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR445/2000.

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, approvato con deliberazione n. del... e pubblicato sul sito web aziendale e sull'Albo Pretorio on line della stessa e di accettarne tutte le clausole e condizioni ivi incluso il Regolamento allegato al presente Avviso ;
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non avere precedenti penali;
- di essere iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni (indicando presso quale Consiglio dell'Ordine);
- di aver partecipato in un numero congruo di cause relative alla sezione per la quale si fa richiesta (almeno 10);
- in caso di Associazioni professionali dovrà essere indicata l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di conflitto di interesse con l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni;
- di non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'Azienda nelle cause civili, penali o amministrative, contabili e tributarie ;
- di non aver in corso incarichi contro l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni per terzi, soggetti pubblici o privati con espresso impegno a non accettare incarichi da terzi , pubblici o privati, contro l'Azienda , per tutta la durata del rapporto instaurato;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi legali nell'interesse dell'Azienda;
- di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui si produce copia;
- di riconoscere ed accettare che l'inserimento nell'Elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi, nè tanto meno alcun obbligo specifico in capo all'Azienda.

ALLEGA (obbligatoriamente)

- Curriculum vitae e professionale in forma di autocertificazione debitamente datato e sottoscritto e con autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (indicare tipo e numero) rilasciato ilda.....

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i., come specificato nell'Avviso.

Data

FIRMA

Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni
C.F./P.I. 00679270553 – Centralino 0744 – 2051
www.aospterni.it PEC : aospterni@postacert.umbria.it

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L’AFFIDAMENTO ED IL COMPENSO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA “ S. MARIA “ DI TERNI

ART. 1 – FINALITA’ – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'affidamento ed il compenso degli incarichi legali e di patrocinio conferiti a professionisti esterni all'Azienda Ospedaliera “ S. Maria” di Terni per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Il presente Regolamento trova applicazione relativamente agli incarichi legali conferiti agli avvocati del libero foro, in particolare per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera “ S. Maria” di Terni in cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie.

Il conferimento di mandato di rappresentanza e difesa ad un legale esterno è sottoposto all'osservanza, da parte dello stesso, delle norme del codice civile e dei principi contenuti nel Codice Deontologico forense.

ART. 2 – RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La rappresentanza in giudizio dell'Azienda è riservata esclusivamente al Direttore Generale o a chi lo sostituisce *ex lege* su conforme deliberazione.

Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio dell'Azienda, sia se quest'ultima è soggetto passivo, sia se soggetto attivo, e decide altresì l'eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali.

Quanto sopra sulla base di idonea istruttoria effettuata dall'Ufficio Affari Legali che si avvarrà a tal fine della collaborazione dei responsabili della varie strutture/uffici/servizi interessati, che saranno tenuti a dare la massima collaborazione e a produrre, oltre a una sintetica relazione sulle questioni di pertinenza, anche tutta la documentazione necessaria risultante in atti.

Il Direttore Generale conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI – CRITERI PER LA SCELTA

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Direttore Generale su conforme deliberazione, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi dell'art. 5 previa verifica della relativa copertura finanziaria.

L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico avente natura temporanea, riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art.2230 del codice civile.

L'incarico non costituisce appalto di servizi legali e pertanto esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Direttore Generale *intuitus personae*, tenendo conto e valutata la specializzazione ed i curricula dei professionisti inseriti nell'elenco aziendale dei legali di riferimento, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed alla disponibilità del legale stesso ad assumerla.

ART.4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del foro di appartenenza.

Nel caso di Studi Associati, fermo restando l'individualità dell'incarico, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli avvocati che fanno parte dell'Associazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. L'inserimento in elenco avverrà indicando lo Studio Associato.

I richiedenti l'iscrizione dovranno essere in possesso, all'atto della domanda, dei seguenti requisiti minimi:

1. non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. non avere precedenti penali;

3. essere iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni (indicando presso quale Consiglio dell'Ordine);
4. aver partecipato in un numero congruo di cause relative alla sezione per la quale si fa richiesta (almeno 10);
5. in caso di Associazioni professionali dovrà essere indicata l'iscrizione nel Registro delle imprese;
6. essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
7. assenza di conflitto di interesse con l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni;
8. non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'Azienda nelle cause civili, penali o amministrative, contabili e tributarie ;
9. non aver in corso incarichi contro l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni per terzi, soggetti pubblici o privati con espresso impegno a non accettare incarichi da terzi , pubblici o privati, contro l'Azienda , per tutta la durata del rapporto instaurato;
10. assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
11. assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi legali nell'interesse dell'Azienda;
12. dichiarazione di conoscenza dell'obbligo previsto all'art.9 del D.L. 24.01.2012, n.1, convertito nella legge n.27 del 24.03.2012, di indicare, in caso di conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e produrne copia;
13. il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti con le modalità di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.;
14. l'iscrizione all'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi, nè tanto meno alcun obbligo specifico in capo all'Azienda.

ART 5 –ISTITUZIONE ELENCO

Ai fini dell'affidamento degli incarichi professionali a legali esterni, l'Azienda istituisce un elenco di Avvocati, la cui iscrizione avviene su domanda del Professionista, redatta in apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite nel relativo bando. L'elenco è approvato con delibera del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito internet aziendale entro i successivi 30 giorni. L'elenco valido tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, annualmente aggiornato, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

1-CIVILE:

- a. Lavoro
- b. Responsabilità sanitaria
- c. Appalti
- d. Altro

2-PENALE

3-AMMINISTRATIVO-CONTABILE e TRIBUTARIA

ART. 6 - CONTRATTO DI PATROCINIO e RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, come da schema , contenente, tra l'altro, obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- a) il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva;
- b) la determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 7 (il professionista è tenuto a produrre preventivo dettagliato indicante onorari e spese);
- c) l'obbligo per il professionista incaricato di:
 - aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
 - richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
 - comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere

comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;

- predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte dell'Azienda, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stessa;
- deve, altresì, informare, su richiesta e tempestivamente circa l'andamento della causa e la relativa passività potenziale, valutando il rischio di soccombenza, al fine di consentire all'Azienda di procedere alle relative iscrizioni contabili ed inoltre informare circa eventuali domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es: risarcimento danni, domande di indennizzo, manleva, regresso ecc);

L'Ufficio Affari Legali, al termine della causa, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato, in sede di affidamento dell'incarico, previa verifica dell'attività svolta. Non sono riconosciuti acconti di onorari, salvo il rimborso del contributo unificato.

d) riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati nel successivo art. 7.

ART. 7– COMPENSO ECONOMICO – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Ai fini del contenimento della spesa a carico dell'Azienda, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e tramite negoziazione diretta all'atto del conferimento dell'incarico. In ogni caso il compenso sarà contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.

Detti importi minimi costituiranno comunque il limite massimo del compenso riconosciuto all'Avvocato incaricato.

Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:

- a) nel caso di incarichi per fattispecie processuali analoghe, questi saranno attribuiti ad un solo legale ma, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, gli onorari spettanti, oltre il primo incarico, saranno corrisposti a scalare in misura percentuale: 50% del compenso per il secondo, 40% del compenso per il terzo, 30% del compenso per il quarto, 20 % del compenso per i successivi;
- b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Azienda, riduzione del 25% del compenso;
- c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% del compenso in misura proporzionale allo stato del giudizio.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

ART. 8– ATTI TRANSATTIVI

L'Azienda, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità.

Anche a tal fine, il legale incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'Ufficio Affari Legali sull'attività svolta (memorie, provvedimenti, giudiziali, ecc.), dando quindi adeguata informazione circa l'andamento del contenzioso e su eventuali rischi di soccombenza.

La Direzione Aziendale, valutata la convenienza per l'Azienda alla transazione, darà mandato al legale di redigere lo schema di atto di transazione che verrà recepito con specifica delibera.

Nei casi in cui l'Azienda sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere formalmente la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

ART. 9- CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali propone alla direzione aziendale che provvederà con idoneo atto la cancellazione dall'elenco dei professionisti che :

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati
- d) siano responsabili di gravi inadempienze o abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento o con quelle che regolano l'attività forense o del codice di comportamento delle P.A. o del Codice di comportamento aziendale.
- e) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

ART. 10 – COLLEGIO DI DIFESA

L'Azienda in casi eccezionali in cui la complessità della causa o la natura del contenzioso richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, potrà costituire un Collegio di Difesa temporaneo, nel numero massimo di 3 professionisti per promuovere o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento. Il relativo conferimento avverrà secondo le modalità di cui all'art. 6 e comunque nel rispetto del presente regolamento.

ART. 11 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle norme del codice civile ed al Codice deontologico forense.

Art. 12– ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua adozione che avverrà tramite Deliberazione del Direttore Generale.

Gli incarichi professionali di cui al presente provvedimento costituiscono oggetto di apposita pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgvo 33/2013 e smi.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 14 NORME DI RINVIO E FINALI

Nei rapporti con i legali, l'ufficio competente è tenuto ad utilizzare preferibilmente la posta elettronica certificata o ordinaria. Il presente regolamento si aggiunge al “Regolamento sul Patrocinio Legale dei dipendenti dell'A.O. S.Maria di Terni” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 627 del 30/10/2013.